

» periodo dell' anno dal giorno della presentazione della prima supplica non sia stata ottenuta la grazia, s' intenda nullo e caduco il ricorso, nè possa più tentarsi.

» VIII. Se in alcun tempo fossero trovati beni ed effetti in mano degli ecclesiastici e Mani morte, contro la disposizione di questa legge, siano e s' intendano immediatamente applicati al pubblico fisco; e il Collegio de' X Savj, gli Avogadori di Comune, e li rappresentanti, che ne faranno la scoperta e l' esecuzione, abbiano il quindici per cento sopra il capitale del prezzo ritratto; il qual quindici per cento sopra il capitale sia diviso coi rispettivi ministri coi metodi delle leggi.

» IX. Si dichiara, che ogni e qualunque spiegazione che dar si volesse alla presente legge ne' casi dubbj, spiegare si debba favorevolmente al laico, ad oggetto, che riceva ogni più benigna ed estensiva interpretazione.

» X. L' esecuzione della medesima resta efficacemente raccolta mandata al Collegio de' X Savj predetto, e resta pure commesso agli Avogadori di Comune di tenere aperto processo d' inquisizione con rito del Senato contro quelli, che tentassero di trasgredirla e deluderla; al qual processo dovrà essere destinato uno de' più esperti nodari del loro officio con la continua soprintendenza di quello tra essi Avogadori, che sarà maggiore di età, per riportarne al Senato medesimo le risultanze, onde con li modi più forti della sua autorità abbia a prestarsi a quelle deliberazioni, che troverà giuste e convenienti.

» XI. Li nodari pubblici in fine, li cancellieri dei reggimenti, ed ogn' altro ministro di qualunque consiglio, collegio e magistrato, i quali rogassero carta alcuna o scrivessero atto veruno contrario alla disposizione presente, siano, quanto alli ministri de' consigli e collegi, dalli capi delli medesimi; e quanto poi alli nodari pubblici e ministri de' magistrati e reggimenti, dai conservatori delle leggi, dagli avogadori di Comun e da cadauno di loro resi incapaci di più esercitare l' arte notarile o impiego alcuno, dal